

Dispositivo

1) L'art. 5, n. 3, secondo trattino, della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea, impone di tenere conto, al momento della fissazione della base dell'imposta sui conferimenti che grava sull'aumento di capitale di una società realizzato mediante la conversione in quote sociali, dopo l'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea, di prestiti contratti da questa stessa società prima di tale adesione, della tassazione anteriore di tali prestiti in base alla normativa nazionale allora vigente.

(¹) GU C 327 del 20.12.2008.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 12 novembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-495/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti — Obbligo di motivare la decisione di non sottoporre un progetto a valutazione)

(2010/C 11/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: L. Seeboruth e H. Walker, agenti, nonché J. Maurici, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Obbligo di motivare la decisione di non sottoporre un progetto a valutazione

Dispositivo

1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non assoggettando le domande di revisione del piano di estrazione mineraria ("Review of Mineral Planning"), presentate nella regione del Galles

prima del 15 novembre 2000 ai requisiti previsti dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della stessa direttiva.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(¹) GU C 32 del 7.2.2009.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 — Le Carbone-Lorraine SA/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-554/08 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — artt. 81 CE e 53 dell'Accordo SEE — Mercato dei prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche — Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 — Determinazione dell'importo dell'ammenda — Gravità dell'infrazione — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Principio della personalità della pena — Parità di trattamento — Principio di proporzionalità)

(2010/C 11/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Le Carbone-Lorraine SA (rappresentanti: avv.ti A. Winckler e H. Kanellopoulos)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre ed E. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 8 ottobre 2008, causa T-73/04, Carbone-Lorraine/Commissione, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, diretto all'annullamento della decisione della Commissione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE, riguardante un'intesa nel mercato dei prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche oppure, in subordine, all'annullamento o alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente — Violazione del principio di personalità della pena — Modalità di calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta — Cooperazione stretta e costante nel corso del procedimento amministrativo — Principi di proporzionalità e di parità di trattamento